

AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONI TICKET PER REDDITO

[o] E01

ETA' E REDDITO

Per avere diritto a questo tipo di esenzione è necessario:

Età inferiore ai 6 anni oppure età superiore ai 65 anni e contemporaneamente un reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale riferito all'anno precedente non superiore a € 36,151,98 . QUESTO TIPO DI ESENZIONE **NON** SI ESTENDE AI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

[o] E02

STATO DI DISOCCUPAZIONE E REDDITO

Per aver diritto a questo tipo di esenzione bisogna possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: Condizione di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze e siano iscritti negli elenchi dei Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) in attesa di nuova occupazione. I titolari di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle 20 ore settimanali e anche se sono iscritti presso i Centri per l'impiego o altri organismi autorizzati o accreditati (come prevede la nota del ministero della salute, dipartimento orientamento sanitario del 14 Maggio 2003 Prot. 100/SCPS/que/4.6403). Non hanno diritto gli inoccupati (chi non ha mai lavorato). Inoltre è necessario avere un reddito lordo complessivo del nucleo familiare fiscale riferito all'anno precedente non superiore ad € 8.263,31 se formato da una persona; non superiore ad € 11.362,05 se in nucleo è formato dai coniugi; incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. QUESTO TIPO DI ESENZIONE SI ESTENDE AI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

[o] E03

BENEFICIARIO DI ASSEGNO O PENSIONE SOCIALE

Per avere diritto a questo tipo di esenzione bisogna possedere i seguenti requisiti: Età superiore ai 65 anni, beneficiario di assegni/pensione sociale. QUESTO TIPO DI ESENZIONE SI ESTENDE AI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

[o] E04

TITOLARI DI PENSIONE AL MINIMO

Per avere diritto a questo tipo di esenzione bisogna possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: • Eta' superiore ai 60 anni, essere titolare di pensione al minimo o familiare a carico e necessariamente: • avere un reddito lordo complessivo del nucleo familiare fiscale riferito all'anno precedente non superiore ad € 8.263,31 se formato da una persona; non superiore ad € 11.362,05 se in nucleo è formato dai coniugi; incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. QUESTO TIPO DI ESENZIONE SI ESTENDE AI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali il cui reddito è inferiore a € 2,840,51, ovvero: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli naturali e/o adottati, affidati o affiliati senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all'estero; e se conviventi con il contribuente che percepisce assegni o detrazioni fiscali anche i seguenti altri familiari: a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato; b) i discendenti dei figli; c) i genitori e gli ascendenti prossimi naturali; d) i genitori adottivi; e) i generi e le nuore; f) il suocero e la suocera; g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;

N.B. : Il reddito del coniuge concorre sempre alla determinazione del reddito del nucleo familiare anche quando non sia convivente. Solamente in caso di separazione legale ed ed effettiva (non convivenza) i redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati.

Il mod. Isee non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento de diritto di esenzione.

Per presa visione
